

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari amministrativi e contabili

☐ Interventi nel Parco

☒ Pianificazione territoriale

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

n. 38 del 04.11.2025

Richiedente: Henraux SpA

Comune: Seravezza (LU)

**Oggetto: Rimozione di blocchi lapidei giacenti all'interno
del sito estrattivo di Cava Macchietta**

Il Responsabile della UOC Pianificazione territoriale

In riferimento alla richiesta della ditta Henraux SpA,
pervenuta al Parco in data 17.07.2025, protocollo n. 3082 e
integrata in data 09.10.2025, protocollo n. 4367 tramite il
SUAP della Unione dei Comuni della Versilia, relativa alla
rimozione di blocchi lapidei giacenti all'interno del sito
estrattivo della Cava Macchietta, nel Comune di Seravezza
(LU);

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area contigua di cava, come identificata dal Piano per il
Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del
Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre
2016;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai
contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di
Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016,
nonché ai contenuti del documento "Atto generale di
indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato
con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data
13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la documentazione integrativa presentata in data 09.10.2025, protocollo n. 4367, con cui viene ridimensionato il numero di blocchi da asportare che passano da 338 a 301, escludendo quelli presenti in area Parco;

Visto il parere obbligatorio, favorevole con prescrizioni, formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 30.10.2025: *La Commissione, esprime parere favorevole alla rimozione dei soli blocchi completamente liberi dall'ammasso roccioso. Non sono consentiti tagli al monte né è consentita alcuna opera sulle infrastrutture.*

Visto il versamento dei diritti di istruttoria, stabiliti dall' art. 123 della L.R. 30/2015, effettuato con bonifico bancario di € 40,00 in data 10.07.2025;

DETERMINA

di rilasciare alla ditta Henraux SpA, con sede in Querceta (LU), Via Deposito n. 269, P.IVA 00145760468 il Nulla Osta ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, relativamente al prelievo di blocchi lapidei giacenti nel sito estrattivo di Cava Macchietta nel Comune di Seravezza come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco in data 17.07.2025, n. 3082 e successivamente integrata in data 09.10.2025, protocollo n. 4367 con cui viene escluso il prelievo dei blocchi giacenti in area Parco, con le seguenti prescrizioni:

1. *è consentita la rimozione dei soli blocchi completamente liberi dall'ammasso roccioso;*
2. *non sono consentiti tagli al monte;*
3. *non è consentita alcuna opera di modifica della viabilità e delle infrastrutture;*
4. *non è consentita la rimozione dei blocchi in area Parco;*

di stabilire che il rilascio del presente Nulla osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile di ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di trasmettere il presente provvedimento al richiedente e alla Unione dei Comuni della Versilia;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il responsabile UOC Pianificazione territoriale
dott. ssa for. Isabella Ronchieri